



## DIRETTIVA PROCEDURE

**Direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1<sup>a</sup> dicembre 2005 recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato** - GUUE 13.12.2005, L 326, p. 13<sup>1</sup>.

Base giuridica: art. 63 § 1 (1) lett. d) TCE

La Direttiva Procedure rappresenta l'ultimo strumento della c.d. "prima fase" della creazione del Sistema europeo comune di asilo.

La Convenzione di Ginevra del 1951, strumento principale in materia di diritto internazionale dei rifugiati, riguarda essenzialmente chi è un rifugiato e quali diritti gli Stati devono riconoscergli. **Nella Convenzione non si fa cenno alle procedure** per riconoscere lo status di rifugiato, al fine di lasciare agli Stati un certo margine di manovra in proposito.

L'assenza di regole precise a livello internazionale (se si esclude ovviamente l'obbligo di mettere in piedi una procedura e di esaminare in maniera obiettiva e rigorosa se la persona in questione è o meno un rifugiato) ha avuto la conseguenza di far sviluppare le procedure in maniera anche molto diversa da Paese a Paese. Il che si è rivelato problematico quando si è deciso di andare verso un'armonizzazione delle procedure fra i Paesi membri dell'UE.

Com'è immaginabile, infatti, i vari Stati avevano già creato **procedure e strumenti a loro particolarmente graditi** (come il concetto di Paese terzo sicuro, di primo Paese di asilo, le più disparate procedure accelerate, eccezionali,...) ai quali non erano ovviamente disposti a rinunciare.

L'obiettivo della Direttiva Procedure, pertanto, è quello di stabilire **norme minime** per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. Si tratta dunque di **un'armonizzazione di basso livello**.

Addirittura, in certi passaggi si potrebbe persino dubitare dell'esistenza di una qualsiasi armonizzazione, sia pur minima, se si considera ad esempio che esistono **fino a 15 ragioni diverse** per esaminare una domanda in via prioritaria o accelerarne l'esame, più la generica previsione che gli Stati possono comunque sempre accelerare l'esame, nonché prevedere procedure specifiche (cioè in deroga ai principi fondamentali e alle garanzie) in alcuni casi.

La Direttiva, per sommi punti, contiene:

- una serie di **principi fondamentali e garanzie** che devono essere rispettati dagli Stati nell'esaminare le domande (salvo eccezioni): ad es., diritto di presentare una domanda di asilo;

---

<sup>1</sup> Testo della Direttiva: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:326:0013:0034:IT:PDF>

Si veda anche la relazione della Commissione sull'applicazione della Direttiva

[http://www.parlamento.it/web/docuorc2004.nsf/8fc228fe50daa42bc12576900058cada/e2ecf039d5842953c125779d006295e5/\\$FILE/COM2010\\_0465\\_IT.pdf](http://www.parlamento.it/web/docuorc2004.nsf/8fc228fe50daa42bc12576900058cada/e2ecf039d5842953c125779d006295e5/$FILE/COM2010_0465_IT.pdf) e relazione dell'UNHCR sulla Direttiva <http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=4bab55752>

diritto di rimanere nello Stato durante l'esame; obbligo per gli Stati di esaminare e prendere decisioni in maniera individuale, obiettiva ed imparziale; possibilità per il richiedente di sostenere un colloquio personale prima della decisione (salvo eccezioni);

- le **procedure di primo grado** (nelle varie forme possibili: normale, prioritaria, accelerata, specifica): qui si trovano tutti i vari concetti cari agli Stati: Paese di primo asilo, Paese terzo sicuro, Paese di origine sicuro, Paese terzo europeo sicuro;
- le **procedure di revoca dello status**;
- le **procedure di impugnazione**: molto importante, non è previsto che il ricorso produca automaticamente l'effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa del relativo esito. Né è previsto un termine entro cui va presentato il ricorso. Tutto, in sostanza, è lasciato alle decisioni dei singoli Stati membri.

### Aggiornamenti

Nel settembre 2010 la Commissione ha pubblicato una **relazione sull'applicazione della Direttiva procedure**. La relazione segnala, fra l'altro:

- **tempi differenti fra Paesi per formalizzare la domanda**: da 3 giorni a 3-5 mesi;
- grosse divergenze per quanto riguarda il **contenuto delle decisioni e la qualità dell'esame**;
- alcune **garanzie** sono previste in certi Stati benché la Direttiva non ne faccia menzione: ad es., la possibilità che l'interprete e l'esaminatore siano dello stesso sesso del richiedente;
- alcuni Stati riconoscono il diritto all'**assistenza legale a spese dello Stato** già in prima istanza, altri solo in fase di ricorso;
- l'approccio al concetto di **Paese terzo sicuro** varia da Stato a Stato e, in generale, manca chiarezza circa l'esame individuale della sicurezza di un Paese per il richiedente specifico;
- una lista di **Paesi di origine sicuri** esiste solo in alcuni Stati membri, mentre in altri no;
- i **termini** per presentare ricorso variano in maniera significativa, da pochi giorni a due mesi;
- solo alcuni Paesi riconoscono una sospensione automatica della decisione negativa in caso di ricorso.

La relazione conclude che la Direttiva in sé, per via delle numerose clausole opzionali e possibilità di deroghe, **ha contribuito al proliferare di prassi divergenti fra gli Stati membri**; inoltre, una serie di disposizioni sono state recepite dagli Stati in maniera incompleta o scorretta. A questo proposito, la Commissione sottolinea come **un numero significativo di decisioni in prima istanza siano poi ribaltate in fase di ricorso**.

Nel 2011 la Commissione ha presentato una **proposta di rifusione della Direttiva Procedure**<sup>2</sup>. La proposta segue di due anni circa una precedente proposta del 2009<sup>3</sup>, sulla quale tuttavia i negoziati erano giunti ad un punto morto. Per questo, al fine di rilanciare il processo di adozione del nuovo strumento, la Commissione, lo scorso 1<sup>o</sup> giugno, ha avanzato la proposta nuova, assieme a quella per la Direttiva Accoglienza.

---

<sup>2</sup> <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0319:FIN:IT:PDF>

<sup>3</sup> <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0554:FIN:IT:PDF>